

<b>ENTE DI GESTIONE</b>
<b>DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE</b>

***COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE***

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE**

Aggiornato nella riunione del  
2 Dicembre 2024

**ART. 1 - NATURA GIURIDICA**

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s. m. e i. e dell'art. 12 dello statuto dell'Ente, è costituita la Comunità delle Aree protette dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore;

La Comunità delle Aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e si dota di un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

2. Lo statuto dell'ente può prevedere la costituzione di più di una comunità delle aree protette ove necessario in ragione delle caratteristiche e della collocazione territoriale delle aree gestite.

3. La Comunità delle Aree protette si riunisce in via ordinaria presso la sede dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, in Comune di Cameri presso Villa Picchetta.

4. La Comunità può comunque riunirsi anche presso le altre sedi operative dell'Ente.

**ART. 2 - COMPOSIZIONE**

1. La Comunità delle Aree protette, secondo quanto previsto dall'art.18, comma 2, della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s. in. e i., è così composta:

- a) Dal Presidente della Provincia di Biella;
- b) Dal Presidente della Provincia di Novara;
- c) Dal Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- d) Dal Presidente della Provincia di Vercelli;
- e) Dai Sindaci dei Comuni di ALBANO V.SE, AMENO, ARONA, BAVENO, BELLINZAGO, BENNA, BIANDRATE, BIELLA, BORGO TICINO, BORRIANA, BRUSNENGO, CAMERI, CANDELO, CARISIO, CASALBELTRAME, CASALINO, CASTELLETTO CERVO, CASTELLETTO SOPRA TICINO, CAVAGLIO D'AGOGNA, CAVALLIRIO, CERANO, CERRIONE, COMIGNAGO, COSSATO, CUREGGIO, DORMELLETO, FONTANETO D'AGOGNA, GALLIATE, GATTINARA, GHEMME, GOZZANO, GRAVELLONA TOCE, GREGGIO, LENTA, LOZZOLO, MARANO TICINO, MASSAZZA, MASSERANO, MONGRANDO, MOTTALCIATA, OCCHIEPPO INFERIORE, OLDENICO, OLEGGIO, OLEGGIO CASTELLO, ORTA

SAN GIULIO, POLLONE, POMBIA, ROASIO, ROMAGNANO SESIA, ROMENTINO, ROVASENDA, SALUSSOLA, SAN NAZZARO SESIA, TRECATE, VARALLO POMBIA, VERBANIA, VERRONE, VILLANOVA B.SE, VILLARBOIT, VILLATA, ZUBIENA;

- f) Dal Presidente dell'Unione montana del Cusio e del Mottarone, dal Presidente dell'Unione dei Comuni "Prealpi Biellesi" e dal Presidente dell'Unione montana Valle Elvo

Alla seduta della Comunità partecipano i Presidenti e i Sindaci degli Enti. Gli stessi possono delegare in propria sostituzione, in via permanente, o per la singola seduta, un assessore o un consigliere del proprio Ente.

2. I componenti della Comunità delle Aree protette hanno il dovere di intervenire alle sedute.

### ART. 3 - FINALITA'

1. La Comunità delle Aree protette è organo consultivo, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, così come stabilito dall'art 18 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 e s. m. e i. ed in particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno del consiglio dell'Ente di gestione;
- b) esprime parere obbligatorio sullo statuto dell'Ente di gestione;
- c) esprime parere obbligatorio sul regolamento dell'area protetta, con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- d) elabora il piano economico-sociale con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- e) esprime parere obbligatorio sui piani di area con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- f) esprime parere obbligatorio sui piani naturalistici con il voto dei soli rappresentanti degli enti locali interessati da ciascuna area;
- g) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
- h) esprime parere su altre questioni, a richiesta di un terzo dei consiglieri in carica.

2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati entro il termine perentorio di quarantacinque ( 45 ) giorni, o di altro stabilito da specifiche leggi, dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale si intendono resi in senso favorevole.

3. Ove lo Statuto preveda l'istituzione di più di una comunità delle aree protette le medesime si esprimono sui provvedimenti di cui alle lettere a), b) e g) del comma 1 in seduta congiunta.

4. La Comunità delle Aree protette svolge azione di raccordo fra le attività degli altri organi dell'Ente di gestione e le amministrazioni del territorio costituite dai Comuni dalle Province e delle Unioni Montane.

#### ART. 4 - DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI DELLA COMUNITA'

1. componenti della Comunità delle Aree protette durano in carica fino allo scadere dei rispettivi mandati istituzionali.
2. Ai componenti della Comunità delle Aree protette, in caso di dimissioni, decadenza o morte, subentrano di diritto coloro che succedono nei relativi incarichi istituzionali.
3. In caso di delega permanente, ai sensi dell'art.2, comma 1, del presente regolamento, il componente delegato rimane in carica fino alla sua revoca e sostituzione.

#### ART. 5 - PRIMA SEDUTA DELLA COMUNITA' DELLE AREE PROTETTE

1. La prima seduta della Comunità nelle Aree protette, successiva al suo rinnovo nella sua interezza, al rinnovo della metà più uno dei suoi componenti o alla modifica del numero dei componenti a seguito di una variazione del numero degli enti locali territorialmente interessati, comprende la presa d'atto della nomina dei nuovi componenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2. La seduta è presieduta dal Presidente della Provincia sul cui territorio insiste il maggior numero di Enti costituenti la Comunità o suo delegato.

Per la validità della prima seduta e delle deliberazioni in essa adottate si applicano le norme previste rispettivamente agli artt. 7 e 11 del presente regolamento.

#### ART. 6 - CONVOCAZIONE

1. La Comunità delle Aree protette è convocata:
  - a) dal Presidente della Comunità;
  - b) su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La Comunità delle Aree protette è convocata almeno due volte l'anno e si riunisce ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del comma precedente.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo la seduta deve essere tenuta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

4. L'avviso di convocazione, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della seduta con allegato l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere trasmesso almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta.
5. La convocazione può essere effettuata con lettera raccomandata, via telefax o via posta elettronica certificata.

#### ART. 7 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute della Comunità delle Aree protette è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Per la validità delle sedute in seconda convocazione è sufficiente la presenza del 30% dei componenti (21 componenti).

3. Di ciascuna seduta è redatto un verbale dal Segretario della Comunità di cui all'art.14 del presente regolamento, tale verbale è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente della Comunità.

4. Previa l'adozione di apposita Disciplina da approvarsi da parte della Comunità, riunita anche in seconda convocazione, le Sedute della Comunità delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore possono svolgersi in "modalità telematica". Per "sedute telematiche" si intendono le riunioni della Comunità per le quali è prevista la possibilità che parte dei componenti partecipino a distanza riunendosi in una o più sedi operative dell'Ente (Cerrione, Albano Verellese, Cameri e Mercurago di Arona) collegate con la sede dell'incontro fissato nella convocazione.

#### ART.8 — SEDUTA IN PRIMA CONVOCAZIONE

1. La seduta viene aperta quando sia presente il numero legale dei componenti, ai sensi dell'art.7, comma 1, del presente regolamento.

2. Decorsa almeno mezz'ora e non oltre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto all'art. 7, comma 1, del presente regolamento, il Presidente dichiara deserta la seduta, rinviando gli argomenti all'ordine del giorno ad una seduta di seconda convocazione.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

#### ART. 9 -SEDUTA IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

#### ART. 10- PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute della Comunità delle Aree protette non sono pubbliche.

2. Alle sedute partecipa il Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, con voto consultivo, ai sensi dell'art. 20, della L.R. 29 giugno 2009, n° 19.

3. Alle sedute possono essere invitati a partecipare altri soggetti che la Comunità intenda consultare su temi specifici relativi alle Aree protette. Nessun compenso o rimborso potrà essere previsto per tali partecipazioni.

#### ART. 11- NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE VOTAZIONI

1. La Comunità delle Aree protette assume le proprie deliberazioni con voto palese (per alzata di mano o per appello nominale) a maggioranza assoluta dei votanti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione e coloro che sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi nei casi stabiliti dalla legislazione vigente.

3. Per l'approvazione e la revisione totale o parziale del regolamento della Comunità delle Aree protette è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

**ART. 11 BIS - DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE CANDIDATURE DEI CONSIGLIERI DELL'ENTE DI COMPETENZA DELLA COMUNITA'**

1. In attuazione dell'art. 12, comma 5 dello statuto dell'Ente ed al fine di garantire la reale rappresentanza delle diversificate realtà territoriali comprese nelle aree protette, la votazione dei soggetti da designare a componenti del Consiglio ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettere b), c) e d) della L.R N. 19/2009 avviene secondo la regola del voto limitato ad una sola preferenza.

2. A ciascuna area protetta o gruppi territorialmente omogenei di aree protette sono riservate le seguenti quote:

<b>Parco del Ticino</b>	<b>1</b>
<i>Bellinzago, Cameri, Castelletto Sopra Ticino, Cerano, Galliate, Marano Ticino, Oleggio, Pombia, Romentino, Trecate, Varallo Pombia</i>	(11)
<b>Aree protette del Lago Maggiore e del Lago d'Orta</b> (Lagoni di Mercurago, Canneti di Dormelletto, Bosco Solivo, Colle di Buccione e Monte Mesma)	<b>1</b>
<i>Ameno, Arona, Borgo Ticino, Comignago, Dormelletto, Gozzano, Oleggio Castello, Orta San Giulio</i>	(8)
<b>Riserve delle Baragge</b>	<b>1</b>
<i>Benna, Brusnengo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cossato, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattinara, Ghemme, Lenta, Lozzolo, Massazza, Masserano, Mottalciata, Roasio, Romagnano Sesia, Rovasenda, Salussola, Verrone, Villanova Biellese</i>	(22)
<b>Aree protette del Sesia</b> (Parco delle Lame del Sesia, Garzaie di Villarboit e Carisio, Palude di Casalbeltrame)	<b>1</b>
<i>Albano Vercellese, Biandrate, Carisio, Casalbeltrame, Casalino, Greggio, Oldenico, San Nazzaro Sesia, Villarboit, Villata,</i>	(10)
<b>Aree protette del Biellese</b> (Riserva naturale della Bessa, Riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza e Riserva naturale di Spina Verde)	<b>1</b>
<i>Biella, Borriana, Cerrione, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Pollone, Zubiena</i>	(7)
<b>Aree protette del VCO</b> (Canneti di Fondotoce)	<b>1</b>
<i>Baveno, Gravellona Toce, Verbania</i>	(3)

3. Ciascuna delle 6 aree territoriali individuate al comma 2) depositerà i nominativi delle candidature del consigliere di competenza unitamente al curriculum almeno 3 giorni prima della votazione. Le candidature dovranno essere presentate da almeno 3 Enti congiuntamente.

#### ART. 12 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità delle Aree protette fra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti la Comunità.
2. Nella prima seduta la Comunità procede all'elezione del Presidente.
3. Il Presidente convoca e presiede la Comunità delle Aree protette coordinandone l'attività secondo le norme del presente regolamento.
4. Il Presidente decade dal suo incarico automaticamente in caso di mancata convocazione della Comunità nel numero minimo annuo di sedute previste dall'art.18, comma 6, della L.R. 29 giugno 2009, n° 19 o alla scadenza del suo mandato istituzionale presso l'Ente di appartenenza.
5. Il Vice Presidente della Comunità delle Aree protette è eletto dalla Comunità stessa tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei componenti la Comunità o alla scadenza del suo mandato istituzionale presso l'Ente di appartenenza.
6. Il Vice Presidente svolge la funzione di sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente.
7. In caso di decadenza del Presidente o del Vice Presidente si procede con una nuova elezione.

#### ART. 13- PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Ai verbali delle sedute e alle deliberazioni della Comunità viene data pubblicità nelle forme previste dalla L. 8 giugno 2009, n.69.

#### ART. 14 - SEGRETARIO

1. Svolge le funzioni di segretario della Comunità delle Aree protette, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 29 giugno 2009, n° 19, il Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore o un funzionario di ruolo dell'Ente medesimo appositamente delegato.

#### ART. 15 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO

1. La decisione di abrogazione totale del regolamento della Comunità delle Aree protette non ha efficacia se non accompagnata dall'approvazione di un nuovo regolamento.